



Ambito Territoriale S3 ex S10 "Alto Sele-Tanagro"

**CONVENZIONE
PER LA PRESA IN CARICO, L'ACCOGLIENZA E LA TUTELA
DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA, DI MINORI
E DI DONNE CON FIGLI MINORI**

TRA

Il Consorzio Sociale AGORA' S10 - Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona nell'Ambito Territoriale S3 ex S10 (Comuni di Palomonte, Buccino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Romagnano al Monte, Ricigliano, San Gregorio Magno, Santomena, Valva) sita nel Comune di Palomonte (SA) - Località Valle, snc. Tel. 0828/994111 E-mail: cosorzioagoras10@gmail.com, PEC: consorzioagoras10@pec.it rappresentato dal dott. Giovanni Russo, in qualità di Direttore Generale

E

La Società Cooperativa Sociale "Spes Unica" con sede legale alla Via Gaetano Genovese n.10, 85025 - Eboli (SA), P.IVA n. 04016020655, e-mail: coopspesunica@gmail.com e PEC: coopspesunica@pec.it, Tel. 3389948141, con rappresentante legale Sig. Cozzolino Francesco, nato a Napoli il 01.04.1968 e residente a Eboli (SA) in Via Genovese, 16, C.F. CZZFNC68D01F839C,

SI CONVIENE A STIPULA QUANTO SEGUE:

PREMESSA

Nell'ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali l'Azienda Speciale Consortile Agorà S10 si avvale di servizi residenziali dette Case Rifugio, per offrire protezione alle donne maggiorenni che subiscono violenza e ai loro figli minori, nonché di servizi residenziali per le prestazioni socio assistenziali ed educative in favore di minori con o senza madre temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno allo stesso ed al suo nucleo, oppure in favore di minori in stato di abbandono morale e materiale, segnalati dal Servizio Sociale competente o dall'Autorità Giudiziaria, secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta.

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità della Convenzione)

La presente Convenzione ha per oggetto l'intesa tra il Consorzio Sociale AGORA' S10 - Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona nell'Ambito Territoriale S3 ex S10 (di seguito l'Azienda) e la Società



Cooperativa Sociale "Spes Unica" (di seguito la Cooperativa), sopra specificate, finalizzata alla presa in carico, all'accoglienza ed alla tutela di donne maltrattate, di donne con minori e di minori presso le seguenti strutture:

- CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE "Peter Pan" sita in Eboli (SA) alla via Bosco Grande – Loc. Corno D'Oro, regolarmente autorizzata e accreditata con Provvedimento n. 6/2020 del 04/09/2020 Prot. 41419 del 15/09/2020 da parte dell'Ambito Sociale S3 (ex S5) – Comune di Eboli, ai sensi del REGOLAMENTO 7 aprile 2014, n. 4 Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*) così come previsto dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007.
- COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI "La Casa di Minny" sita in Eboli (SA) alla via Virgilio n. 8, regolarmente autorizzata con Provvedimento n. 15/2018 Prot. 61031 del 06/12/2018 da parte dell'Ambito Sociale S3 (ex S5) – Comune di Eboli, ai sensi del REGOLAMENTO 7 aprile 2014, n. 4 Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*) così come previsto dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007.
- COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI "La Bella e la Bestia" sita in Eboli (SA) alla via Bosco Grande, 21, regolarmente autorizzata con Provvedimento n. 1/2019 Prot. 4959 del 30/01/2019 da parte dell'Ambito Sociale S3 (ex S5) – Comune di Eboli, ai sensi del REGOLAMENTO 7 aprile 2014, n. 4 Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*) così come previsto dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007.
- CASA FAMIGLIA "Miky House" sita in Eboli (SA) alla via Marcangioni n. 22, regolarmente autorizzata con Provvedimento n. 16/2018 Prot. 61045 del 06/12/2018 da parte dell'Ambito Sociale S3 (ex S5) – Comune di Eboli, ai sensi del REGOLAMENTO 7 aprile 2014, n. 4 Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*) così come previsto dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007.

ARTICOLO 2 (Ammissioni)

L'ammissione della donna, del minore o del nucleo familiare avviene di norma previa richiesta di disponibilità da parte del Servizio Sociale competente del caso. Ad essa, dopo la valutazione da parte del responsabile della Struttura, segue la relativa dichiarazione di disponibilità all'accoglienza dell'utente in oggetto. L'ingresso in struttura di norma avviene nel corso delle 24 ore dalla richiesta.

In taluni casi le ammissioni potranno avere carattere di urgenza su richiesta del Servizio Sociale, o su intervento delle Forze dell'Ordine, o su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. La struttura in tali casi dovrà garantire, nei limiti della capacità ricettiva, l'immediata accoglienza degli utenti e la tempestiva



comunicazione di inserimento da inoltrare all'Azienda. Nelle successive 24-48 ore, seguirà la formalizzazione della collocazione in struttura da parte dell'Azienda.

ARTICOLO 3

(Permanenza della donna, del minore o del nucleo familiare)

La permanenza della donna, del minore o del nucleo familiare non dovrà superare i 4 mesi. Tale periodo potrà essere prorogato per altri due mesi solo quando le dimissioni provocano l'interruzione progetto educativo o di reinserimento e pregiudizio alla donna e/o al minore. La permanenza dell'utente potrà essere prorogata ulteriormente qualora il progetto educativo o di reinserimento dipenda da provvedimenti e atti di competenza di altri Enti e/o Autorità Giudiziarie, nei limiti delle scelte programmatiche e delle disponibilità finanziarie dell'Azienda.

ARTICOLO 4

(Specifiche della Convenzione ed accordi tra le parti)

- a) La presente Convezione prevede che la Cooperativa, nel rispetto degli standard minimi di qualità, sicurezza ed efficienza del servizio residenziale in oggetto, garantisca all'Azienda una tariffa agevolata rispetto al tariffario vigente per gli utenti inviati da quest'ultima.
- b) Con la presente Convezione, sulla base della proposta economica pervenuta in data 17/06/2020 Prot. 28/2020 U., vengono stabilite le tariffe giornaliere così come indicato nella seguente tabella, suscettibili di modifiche/aggiornamenti ulteriori se condivise tra le parti:

UTENTE	RETTA GIORNALIERA PRO CAPITE
Donne maltrattate	
Minore	
Più minori dello stesso nucleo	
Madre con minore	
Madre con più minori	

- c) Ai sensi dell'Art.3 comma 8 della L. 136/2010, la Cooperativa si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fissati dalla medesima legge.
- d) La Cooperativa mette a disposizione il seguente conto corrente bancario IT50G0542476200000000155720.
- e) Per i giorni in cui gli utenti ospiti dovessero assentarsi, per giustificati motivi concordati con i Servizi Sociali e/o autorizzati dall'Autorità Giudiziaria, sarà prevista una riduzione del 70% delle tariffe stabilite ai fini del "mantenimento del posto".
- f) La Cooperativa dichiara che sono inclusi, tra gli altri, nel rispetto degli standard stabiliti ai sensi della normativa regolamentare vigente, i seguenti servizi per ogni utente:
 - Alloggio, incluse le utenze domestiche (acqua, luce, gas, etc.).
 - Vitto, nel rispetto delle specifiche esigenze dietetiche dei singoli utenti.
 - Fornitura di vestiario, libri, cancelleria, giochi e apparecchiature tecnologiche necessarie allo studio.
 - Spese sanitarie coperte dal S.S.N. e/o convenzionate con le A.S.L. con pagamento dei ticket sanitari qualora non sia previsto l'esonero.



ARTICOLO 5

(Competenze ed oneri delle parti)

- a) Il Responsabile della Cooperativa accetta tutte le norme vigenti e prescrittive della presente Convenzione e le disposizioni del Regolamento regionale e la normativa nazionale in materia.
- b) La Cooperativa è responsabile verso l'Azienda ed il Servizio inviante, nonché verso i terzi per ogni e qualsiasi abuso nell'uso dei locali e degli arredi e per tutto ciò che concerne l'utilizzo e la convivenza pacifica degli utenti all'interno degli spazi. E' altresì, tenuta alla stipula di apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per la copertura assicurativa, che deve essere già attiva al momento della sottoscrizione.
- c) Il Referente della Cooperativa per la presente Convenzione è il Sig. Francesco Cozzolino, Presidente della Cooperativa.
- d) L'Azienda, per tramite dei Servizi Sociali Professionali, è responsabile delle segnalazioni e dell'invio degli utenti, nei termini previsti dalla presente Convenzione e dalle norme vigenti in materia. L'Azienda assicura lo svolgimento quanto più efficace e snello possibile delle pratiche legate alla segnalazione, alla presa in carico da parte della Cooperativa e all'espletamento dei provvedimenti di pagamento delle rette, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- e) Il Referente dell'Azienda per la presente Convezione è il Direttore Generale.

ARTICOLO 6

(Prescrizioni in materia di sicurezza)

- a) L'Azienda ed i Servizi invianti sono esonerati da qualsiasi responsabilità circa i rischi che possano derivare dall'uso improprio dei locali della struttura, dallo svolgimento delle attività e dalla inosservanza delle disposizioni previste nel piano di "valutazione dei rischi" della struttura.
- b) L'Azienda ed i Servizi invianti sono esonerati da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualsiasi evento che dovesse verificarsi nei locali della struttura e vie di accesso agli stessi durante il tempo della Convenzione, nonché per danni a persone e cose, di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell'uso dei locali e delle attrezzature nei periodi di efficacia della convenzione.
- c) I firmatari della Convenzione si impegnano a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti derivanti dall'applicazione del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- d) Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del D.Lgs, 81/2008 e ss.mm.ii la Cooperativa si assume l'onere di fornire all'Azienda, qualora richiesto, il documento di "valutazione dei rischi" completo del piano di sicurezza antincendio e del piano di evacuazione.
- e) La Cooperativa è esonerata da qualsiasi responsabilità legata a fatti o atti di cui non è a conoscenza e sui quali non ricade alcuna responsabilità oggettiva riguardo eventuali comportamenti, atteggiamenti o atti di utenti non formalmente segnalate o prese in carico.
- f) Si rammenta il rispetto della normativa vigente per quanto riguarda il divieto di fumo.

ARTICOLO 7

(Obblighi della Cooperativa)

- a) Sono a carico della Cooperativa i seguenti adempimenti:
 - il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e del Catalogo regionale su citato.



Consorzio Sociale
'Agorà S10'
Azienda Speciale Consortile

- Consulenza legale (con particolare esperienza nell'area di donne in difficoltà).
- Psicologo per consulenza psicologica o psicoterapia.
- Inserimento scolastico e rapporti con la scuola frequentata dal minore.
- Sostegno e orientamento socio-educativo, attività sportive, laboratoriali, di socializzazione e ludico-ricreative (favorendo l'utilizzo delle risorse territoriali).
- Servizio di trasporto (scolastico e/o per altre necessità).
- Disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno, salvo diverse disposizioni della Magistratura o concordate con l'Assistente Sociale di riferimento e disciplinate dal Regolamento interno.
- Assistenza religiosa, laddove richiesta, nel rispetto della libertà individuale di culto e di religione.

Vengono esclusi i servizi riguardanti:

- Odontoiatria; Estetica; Visite specialistiche non convenzionate; Attività riabilitativa non convenzionata; Rinnovo di permessi, passaporto ed altra documentazione legata alla cittadinanza italiana.

I servizi legati all'espletamento di consulenze professionali (psicologo, avvocato, etc.) rispettano le fasce orarie e l'organizzazione del personale prevista dalla Cooperativa, salvo particolari esigenze da concordare col Servizio inviante.

- g) La Cooperativa dichiara che, come da relative autorizzazioni, la capacità ricettiva della struttura di accoglienza "Peter Pan" è di n. 6 donne, la capacità ricettiva della struttura di accoglienza "La Casa di Minny" è di n. 6 donne con minori, capacità ricettiva della struttura di accoglienza "La Bella e la Bestia" è di n. 6 donne con minori, la capacità ricettiva della struttura di accoglienza "Miky House" è di n. 6 minori (0-18 anni). Le suddette strutture sono aperte 365 giorni all'anno, 24 ore su 24.
- h) La Cooperativa dichiara di mettere a disposizione dell'Azienda un numero di posti per l'accoglienza in regime di convenzione compatibile con la disponibilità al momento della richiesta, in relazione alla summenzionata capacità ricettiva massima, documentata dal registro delle presenze.
- i) La Cooperativa garantisce la professionalità e l'esperienza degli operatori impiegati, riconoscendo ad essi il trattamento economico e la retribuzione previsti dalle vigenti normative contrattuali, qui condivise.
- j) La Cooperativa garantisce l'invio periodico di relazioni di aggiornamento in merito agli utenti collocati, su richiesta dei Servizi Sociali o al sopraggiungere di evoluzioni degne di attenzione. Tali relazioni, ad esclusione di quelle richieste direttamente dall'Autorità Giudiziaria, andranno inviate esclusivamente al Servizio Sociale inviante.
- k) L'accoglienza degli utenti avviene in stanze doppie, coerentemente a quanto previsto dal Catalogo regionale per gli aspetti tecnici e strutturali.
- l) La Cooperativa garantisce, qualora richiesto, la possibilità di organizzare visite parentali e/o incontri protetti con modalità da concordare con i Servizi Sociali, fornendo uno spazio adeguato preferibilmente all'interno della struttura, assicurando la presenza di un operatore durante tutta la durata degli incontri.





Consorzio Sociale
"Agorà S10"
Azienda Speciale Consortile

- il mantenimento degli standard di pulizia e sicurezza ove si svolgono le attività autorizzate.
- il riordino dei locali e dei servizi igienici dopo l'utilizzo, lasciandoli in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività.
- la custodia dei locali.
- Il possesso di una polizza assicurativa attiva per RCT ed infortuni per gli utenti e gli operatori.

ARTICOLO 8

(Durata e revoca convenzione)

- La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di cinque (5) anni;
- Qualora si verificano fatti rilevanti, atti a cambiare le motivazioni e le condizioni della presente Convenzione, la stessa potrà essere modificata a richiesta delle parti interessate.
- Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione motivata, con preavviso di almeno 30 giorni.
- La convenzione può in qualsiasi momento essere temporaneamente sospesa, con preavviso di almeno 7 gg con r/r o tramite PEC, su richiesta motivata dell'Azienda o per esigenze insindacabili della Cooperativa, con preavviso di almeno 7 gg con r/r o tramite PEC, qualora vi sia inadempienza grave di una delle parti alle condizioni contenute nella presente Convenzione.

ARTICOLO 9

(Norme finali e di rinvio)

- La presente Convenzione è esente da bollo, ai sensi dell'Art.16 allegato B) del D.P.R. 26.10.72 n.642, come modificato dal D.P.R. n.955 del 30.12.1982 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/86 e del D.M. 20/08/1992.
- Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.
- I dati contenuti nella presente convenzione sono destinati a trattamento manuale/informatico esclusivamente per fini strettamente inerenti alla stipula stessa. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
- 4 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con spirito collaborativo. Se le divergenze dovessero permanere, competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Salerno.

Letto, confermato e sottoscritto, con accettazione espressa di tutti gli articoli.

Palomonte, 7 gennaio 2021

Il Direttore Generale del Consorzio Agorà S10 - Azienda Speciale Consortile
Dott. Giovanni Russo



Il Rappresentante legale della Società Cooperativa sociale "Spes Unica"
Sig. Francesco Cozzolino

Spes Unica
tel-fax: 0828/361922-ccil. 334994814
P. IVA: 04016920655

Consorzio Sociale AGORA S10

Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona di cui all'Art. 31 e 114 del D.lgs 267/2000
Comune di Palomonte (SA) - Località Valle, snc.

